

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI GROUP

NEWSLETTER

# HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 13\_2021 DEL 23 MARZO 2021

A cura di:  
DATA MANAGEMENT  
Presidio Normativo

*Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:  
[info@datamanagement.it](mailto:info@datamanagement.it)*

powered by  STUDIO  
TRIBUTARIO  
CORINALDESI

## Indice Argomenti

<b>ADEMPIMENTI</b> .....	<b>2</b>
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di febbraio 2021 .....	2
<b>SCADENZARIO MARZO 2021</b> .....	<b>3</b>
31 MARZO: LIBRO UNICO DEL LAVORO .....	3
31 MARZO: TFR E FONDO DI TESORERIA .....	3
31 MARZO: DENUNCIA UNIEMENS .....	3
31 MARZO 2021: CASSA INTEGRAZIONE .....	3
31 MARZO 2021: MODELLO SR41 .....	3
31 MARZO: TRASMISSIONE TELEMATICA CU .....	3
31 MARZO: CONSEGNA AI PERCIPIENTI DELLE CU .....	4
31 MARZO: DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO LAVORI USURANTI  .....	4
<b>SCADENZARIO APRILE 2021</b> .....	<b>5</b>
5 APRILE: RAVVEDIMENTO OPEROSO CU .....	5
5 APRILE: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE .....	5
10 APRILE: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO .....	5
16 APRILE: VERSAMENTI UNIFICATI .....	5
16 APRILE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE .....	6
20 APRILE: CONTRIBUTI PREVIDAI .....	6
30 APRILE: LIBRO UNICO DEL LAVORO .....	6
30 APRILE: DENUNCIA UNIEMENS .....	6
30 APRILE: PROCEDURA SEMPLIFICATA SW .....	6
30 APRILE: SOSPENSIONE PIGNORAMENTI  .....	6
<b>FESTIVITÀ</b> .....	<b>8</b>
MARZO 2021 .....	8
APRILE 2021 .....	8
<b>NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO</b> .....	<b>9</b>
BANDO ISI 2020: PUBBLICATE LE DATE DI APERTURA DELLA PROCEDURA INFORMATICA .....	9
CREDITI PATRIMONIALI: LE MODALITÀ DI DIFFIDA ACCERTATIVA .....	11
IL RISARCIMENTO A SEGUITO REINTEGRA NON COPRE ANCHE ULTERIORI DANNI.....	13
<b>FOCUS</b> .....	<b>15</b>
INPS, OPERATIVA LA PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEL "BONUS BEBE' 2021" .....	15
<b>IL QUESITO DEL MESE</b> .....	<b>17</b>
REGIME AGEVOLATO IMPATRIATI .....	17

**N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.**

## ADEMPIMENTI

### TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di febbraio 2021

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 febbraio 2021 al 14 marzo 2021, è pari a 0,763196.

### RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2021 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2020	lunedì 18 gennaio	1,500000
gennaio 2021	venerdì 19 febbraio	0,564883
febbraio 2021	martedì 16 marzo	0,763196
marzo 2021	giovedì 15 aprile	
aprile 2021	lunedì 17 maggio	
maggio 2021	martedì 15 giugno	
giugno 2021	giovedì 15 luglio	
luglio 2021	mercoledì 11 agosto	
agosto 2021	mercoledì 15 settembre	
settembre 2021	venerdì 15 ottobre	
ottobre 2021	martedì 16 novembre	
novembre 2021	mercoledì 15 dicembre	

## SCADENZARIO MARZO 2021

### 31 MARZO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

### 31 MARZO: TFR E FONDO DI TESORERIA

Le nuove aziende costituite nell'anno 2020 che a fine dicembre 2020 hanno raggiunto il limite dei 50 dipendenti, devono inviare all'Inps l'apposita dichiarazione entro il termine previsto per la trasmissione delle denunce contributive riferite al periodo di febbraio 2021, per il versamento al Fondo Tesoreria Inps delle quote di Tfr non destinate alla previdenza complementare.

### 31 MARZO: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

### 31 MARZO 2021: CASSA INTEGRAZIONE

Termine ultimo per beneficiare della moratoria dei termini decadenziali per l'invio delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D. Lgs. n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale (FIS), riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso, i cui termini di trasmissione erano scaduti al 31 dicembre 2020 (messaggio Inps n. 1008 del 9 marzo 2021).

### 31 MARZO 2021: MODELLO SR41

Termine ultimo per beneficiare della moratoria dei termini decadenziali per l'invio del modello SR41, all'Inps per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti di cassa integrazione i cui termini di invio erano scaduti al 31 dicembre 2020 (messaggio Inps n. 1008 del 9 marzo 2021).

### 31 MARZO: TRASMISSIONE TELEMATICA CU

I sostituti d'imposta sono tenuti a trasmettere telematicamente i dati delle Certificazioni Uniche all'Agenzia delle Entrate.

### 31 MARZO: CONSEGNA AI PERCIPIENTI DELLE CU

**T**ermine ultimo per la consegna al lavoratore dipendente o autonomo (interessato alla redazione del modello 730 precompilato) della Certificazione Unica relativa ai redditi percepiti nel periodo d'imposta 2020.

### 31 MARZO: DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO LAVORI USURANTI

**I**datori di lavoro che nell'anno 2020 hanno adibito il personale dipendente a lavorazioni usuranti sono tenuti ad inviare, entro questa data, la comunicazione annuale dei lavori usuranti (LAV\_US) al Ministero del Lavoro, tramite il portale Cliclavoro.

## SCADENZARIO APRILE 2021

### 5 APRILE: RAVVEDIMENTO OPEROSO CU

I sostituti d'imposta devono effettuare un nuovo invio contenente i dati riveduti e corretti nei casi in cui si dovessero evidenziare Certificazioni Uniche erranee o incomplete.

### 5 APRILE: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

I 5 di ogni mese le aziende appartenenti al settore dell'industria chimica, farmaceutica e dei settori affini devono inviare la distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di Previdenza Integrativa Fonchim al fine di attribuire correttamente, ad ogni singolo aderente, i contributi versati.

### 10 APRILE: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO

Le aziende commercio, trasporto e spedizione devono versare alle seguenti Casse di assistenza i contributi integrativi ed assistenziali per i dirigenti in relazione al trimestre precedente (Ccnl vigente):

- Fpdac (Fondo M. Negri) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Fasdac (Fondo M. Besusso) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Previr (Fondo A. Pastore) a mezzo mod. C/01 tramite Bnl.

### 16 APRILE: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) la rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- g) importi sottoposti a regime di detassazione;

i non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;

c) Concessionario della riscossione.

## 16 APRILE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D. L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

## 20 APRILE: CONTRIBUTI PREVIDAI

Scade il 20 Aprile il versamento al Fondo Previdai. La data del 20 Aprile deve corrispondere anche alla data di valuta, per questo è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore dello stesso affinché sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale. Al fine della predisposizione bonifico è necessario compilare preventivamente la denuncia, la quale rende disponibile un modulo (mod. 053) contenente le informazioni necessarie per predisporre il bonifico.

## 30 APRILE: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

## 30 APRILE: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

## 30 APRILE: PROCEDURA SEMPLIFICATA SW

Termine ultimo (che coincide anche con la fine dello stato di emergenza) entro cui i datori di lavoro possono utilizzare la procedura di comunicazione semplificata per l'attivazione dello smart working.

## 30 APRILE: SOSPENSIONE PIGNORAMENTI

Il Decreto Sostegni ha prorogato, fino al 30/04/2021, la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'Agente della riscossione e da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5,

lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446 e dalle società miste prima del 15 gennaio 2021, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto le trattenute riprenderanno a decorrere dal 1° maggio 2021.

Le trattenute già effettuate prima del 23 marzo 2021 (visto che la precedente disposizione era scaduta al 28 febbraio 2021 e dunque occorre riprendere le trattenute nel payroll) vanno invece versate all'Agente della Riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446 e alle società miste.



## FESTIVITÀ

### MARZO 2021

Nessuna festività prevista

### APRILE 2021

**Domenica 4 Aprile – Pasqua:** secondo le disposizioni di legge la Pasqua non è considerata come festività e pertanto non viene retribuita. Alcuni CCNL però la riconoscono come festività ed in questo caso viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale).

**Lunedì 5 Aprile - Lunedì di Pasqua (Pasquetta):** festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

**Domenica 25 Aprile – Festa della Liberazione:** festività cadente di domenica -Tale giornata viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale).

## NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

### BANDO ISI 2020: PUBBLICATE LE DATE DI APERTURA DELLA PROCEDURA INFORMATICA

Con l'avviso del 26 febbraio 2021, l'Inail ha comunicato che sulla pagina informativa del Bando ISI 2020 è stato aggiornato il calendario con le date relative alla fase di compilazione on line delle domande di finanziamento per gli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Pertanto, dal 1° giugno al 15 luglio 2021 le imprese potranno accedere alla procedura informatica per inserire la domanda di partecipazione. Ad ogni modo, a partire dal 20 luglio 2021 tutte le imprese che avranno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità e salvato definitivamente la propria domanda potranno effettuare lo scarico del codice identificativo necessario per procedere con l'adempimento dell'inoltro online.

Il Bando ISI mira, dunque, a incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro rispetto alle condizioni preesistenti. La procedura per la compilazione della domanda sarà aperta a partire dal 1° giugno 2021 (data a partire dalla quale le imprese possono accedere allo sportello informatico per la compilazione delle domande) e, precisamente, fino alle ore 18,00 del 15 luglio 2021.

L'iniziativa si rivolge a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e gli Enti del terzo settore, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

In particolare, sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:

- progetti di investimento e progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
- progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi;
- progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
- progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.

Le risorse finanziarie destinate dall'Inail ai progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento, mentre il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell'IVA, come di seguito riportato.

Sotto il profilo economico, per gli Assi 1, 2 e 3, il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili, calcolate al netto dell'IVA, sostenute e documentate, per la realizzazione del progetto. Il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un minimo di Euro 5.000,00 ed un massimo di Euro 130.000,00. Il limite minimo di spesa non è previsto per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Invece, per i progetti di cui all'asse 4 il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili (per un contributo compreso tra un minimo di Euro 2.000,00 ed un massimo di Euro 50.000,00).

In conclusione, nella sezione Accedi ai Servizi Online - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.

La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l'acquisizione dell'ordine cronologico, la quale, poi, dovrà essere confermata, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l'apposita funzione on line di caricamento della documentazione.

## CREDITI PATRIMONIALI: LE MODALITÀ DI DIFFIDA ACCERTATIVA

Con la nota n. 326 del 23 febbraio 2021 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, facendo seguito alla circolare n. 6 del 5 ottobre 2020 e alle note n. 811, 845 e 1107, rispettivamente del 7, del 13 ottobre 2020 e dell'11 dicembre 2020, ha definito le modalità operative per definire i ricorsi presentati avverso il provvedimento di diffida accertativa per crediti patrimoniali, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del D. Lgs. n. 124/2004.

Il modello, pubblicato nell'apposita sezione intranet, dovrà indicare le eccezioni formulate da ciascun ricorrente insieme ad un'analitica motivazione e, in caso avesse come destinatari anche obbligati solidali, dovrà specificare nei confronti di quali soggetti produrrà effetto la decisione.

Qualora i motivi oggetto del ricorso fossero comuni a tutti i soggetti un'eventuale decisione di accoglimento, anche parziale con conseguente ridetermina della diffida, sarebbe idonea a ricadere anche verso l'obbligato rimasto inerte o che abbia presentato ricorso tardivo.

Dal momento che i provvedimenti impugnati promanano dal medesimo Ispettorato che è chiamato a decidere sui ricorsi, la fase di istruttoria sarà di competenza del personale appartenente ad un Processo diverso da quello di vigilanza.

In fase preliminare il personale ispettivo trasmetterà una puntuale relazione sulle motivazioni unitamente alla documentazione utile volta a sospendere l'esecutività della diffida accertativa sino al momento in cui non sarà adottata la decisione.

Quest'ultima andrà comunicata al lavoratore, ai ricorrenti nonché ai soggetti obbligati rimasti inerti, salvo il caso in cui il ricorso sia rigettato o considerato inammissibile: in tale circostanza la notifica al lavoratore assolverà a tutti gli altri oneri di comunicazione.

Nel caso in cui i crediti oggetto di diffida accertativa abbiano origine da un verbale che abbia ad oggetto la qualificazione o la sussistenza del rapporto di lavoro potrebbero presentarsi interferenze tra il ricorso ex art. 12 e l'ex art. 17 del D. Lgs. n. 124/2004 e ciò richiederà un maggiore coordinamento degli stessi.

Qualora non fosse possibile l'ITL adotterà la decisione avendo cura di trasmetterla, nell'ipotesi di successiva proposizione di un ricorso ex art. 17 al Comitato, unitamente alla relazione redatta, al fine di coordinarla con la seconda.

La circostanza che le pretese retributive siano oggetto di un accertamento ispettivo non può avere riflessi sulla fase conciliativa, dovendo l'imponibile contributivo essere comunque calcolato secondo quanto accertato dall'organo ispettivo ai sensi dell'articolo 1 del DL n. 338/1989, senza che si renda necessaria la trasmissione all'INPS anche del verbale di conciliazione intervenuto nella diffida.

Gli emolumenti non corrisposti nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi della circolare n. 10/2018, saranno quantificati sulla base del CCNL del datore di lavoro.

L'eventuale pagamento di somme intervenute successivamente all'emissione del provvedimento di diffida accertativa non potrà essere preso in considerazione ai fini della decisione poiché il ricorso avrà ad oggetto la sussistenza dei presupposti di legittima emissione del titolo dal momento della sua adozione. I pagamenti non emersi in fase di accertamento potranno essere considerati solo laddove la corresponsione sia asseverata in modo incontrovertibile.

In merito alla natura della documentazione la circolare n. 6/2020 precisa che il ricorso sarà elaborato sulla base di ciò di cui sarà in possesso l'Ispettorato territoriale e sarà possibile l'acquisizione di eventuali controdeduzioni trasmesse spontaneamente dal lavoratore inerenti le sole vicende estintive del credito.

La nuova disciplina recata dall'articolo 12 bis del DL n. 76/2020 non trova applicazione verso i provvedimenti la cui data di protocollo di uscita è antecedente al 15 settembre, nonostante la notifica sia perfezionata successivamente.

Infine, a parità di voci retributive sarà adottata un'unica decisione anche nel caso in cui la diffida accertativa interessi un solo lavoratore, mentre i ricorrenti siano sia il datore di lavoro che il responsabile in solido.

Avverso provvedimenti di diffida accertativa relativi a diversi lavoratori e a crediti con importi differenziati, in caso di esiti uniformi, potrà essere espressa un'unica decisione avendo cura di "oscurare" i dati dei singoli lavoratori in fase di comunicazione.

## IL RISARCIMENTO A SEGUITO REINTEGRA NON COPRE ANCHE ULTERIORI DANNI

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15 pubblicata lo scorso 5 gennaio 2021, ha stabilito che la determinazione del danno risarcibile in favore del lavoratore reintegrato, riferibile alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegra, nella formulazione antecedente la modifica apportata con L. 92/2012, non copre eventuali danni ulteriori, ad esempio alla professionalità, derivanti dal ritardo nella reintegra.

Il dipendente di un'emittente radiofonica, a seguito di licenziamento e successiva reintegra, era stato costretto ad un periodo di inattività dal quale, a suo dire, ne era derivato un danno professionale. Per tale motivo citava in giudizio la società datrice richiedendo oltre alla retribuzione e la relativa copertura contributiva nel periodo intercorrente tra la risoluzione del rapporto ed il successivo rientro, anche un risarcimento del danno patito. Favorevoli furono i pareri dei giudici nei primi gradi di giudizio i quali, riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro stipulato in precedenza come collaborazione autonoma, rimodulavano il risarcimento all'ammontare delle retribuzioni che lo stesso avrebbe percepito con il corretto inquadramento professionale, di gran lunga inferiore rispetto al netto percepito nel corso della collaborazione.

Avverso tale decisione presentava opposizione il dipendente, affidando le proprie pretese a quattro motivi. Con il primo motivo, il lavoratore censurava la decisione dei giudici nella parte in cui il risarcimento veniva parametrato ai minimi contrattuali, individuato in circa 1.400 euro mensili, e non al compenso pattuito con il contratto di collaborazione autonoma che invece prevedeva un netto mensile di 5.000 euro. Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava come i giudici avessero definito solamente il risarcimento retributivo e contributivo nel periodo intercorrente tra la risoluzione del rapporto e la successiva reintegra e non anche dalla data di stipula del contratto ritenuto irregolare, considerata la conversione del rapporto di lavoro. Con il terzo motivo, si doleva della violazione e falsa applicazione dell'art. 36 della Costituzione, il quale consente una miglior trattamento di quello pattuito dalle parti sociali, sul rilievo della possibilità per il giudice di determinare la retribuzione solo in mancanza di accordo tra le parti. Infine, con il quarto motivo il dipendente contestava la decisione della Corte per aver quest'ultima inglobato il risarcimento dell'ulteriore danno professionale nelle retribuzioni dovute dalla società.

Tutti i motivi, per la loro formulazione, venivano ritenuti inammissibili. In effetti, la Corte territoriale si attiene ai principi di diritto e ogni altra richiesta di accertamento o riesame dei fatti, in sede di ricorso per Cassazione, non è mai concessa. Ad ogni modo, la Suprema Corte ribadiva la correttezza della valutazione condotta dai giudici nell'escludere l'esistenza di pattuizioni individuali prevedenti compensi ampiamente superiori a quelli previsti dal CCNL, essendo quelli pattuiti tra le parti relativi ad una prestazione di collaborazione autonoma. Parimenti, anche con riferimento al secondo motivo, veniva ritenuta corretta l'individuata diversità del titolo del compenso originariamente pattuito per una collaborazione autonoma, pur cui non poteva dirsi vigente una diversa pattuizione individuale che avrebbe potuto incidere sulla misura della retribuzione in senso difforme rispetto ai minimi contrattuali del lavoro subordinato. Pertanto, anche le censure del terzo e del quarto motivo venivano assorbite dalle considerazioni già svolte.

Al contempo, la società datrice eccepiva due ulteriori contestazioni tramite ricorso incidentale: da una parte denunciava violazioni di ordine procedurale, dall'altra, denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori sull'assunto che il pregiudizio derivante dall'inattività,

ulteriore rispetto a quello afferente alla impossibilità di rendere la prestazione lavorativa, dovesse essere supportato da allegazioni suscettibili di riscontro probatorio, nella specie non sussistenti.

Secondo gli Ermellini, anche quest'ultimo motivo era da ritenersi infondato. Vi è un consolidato indirizzo giurisprudenziale, seppure relativo ad ipotesi di demansionamento, per cui "è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione".

Il riferimento circa l'eshaustività del risarcimento ex art. 18 della L. 300/70 è stato più volte contraddetto in diverse sentenze di Cassazione secondo le quali anche "nel regime di tutela reale ex art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, avverso i licenziamenti illegittimi (nella formulazione "ratione temporis" antecedente alla modifica apportata con legge 28 giugno 2012, n. 92), la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore (con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione) non esclude che il lavoratore possa chiedere il risarcimento del danno ulteriore (nel caso, alla professionalità) che gli sia derivato dal ritardo della reintegra, e che il giudice, in presenza della relativa prova - il cui onere incombe sul lavoratore ma che, in presenza di precise allegazioni, può essere soddisfatto mediante il ricorso alla prova presuntiva - possa liquidarlo equitativamente".

Pertanto, ritenuti inammissibili tutti i motivi, la Suprema Corte rigettava il ricorso confermando le statuizioni dei giudici fornite nei precedenti gradi di giudizio.

## FOCUS

### INPS, OPERATIVA LA PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEL "BONUS BEBE' 2021"

**L'**INPS, con il messaggio n. 918/2021 ha reso noto il rilascio della procedura per la richiesta del bonus bebè per le nascite, le adozioni o gli affidamenti preadottivi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

La suddetta prestazione è stata istituita dalla legge n. 190/2014 e successivamente prorogata per gli anni a seguire, sino al 2021 (articolo 1, comma 362, della legge n. 178/2020, legge di Bilancio 2021). L'erogazione spetta ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno per le nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti nel 2021 (e 2020 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare per adozioni e affidamenti preadottivi); in caso di figlio (nato o adottato) successivo al primo è prevista una maggiorazione del 20%. Tale maggiorazione verrà riconosciuta anche nei casi di parto gemellare o adozione plurima.

Il genitore richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, di uno Stato dell'Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche) o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all'articolo 17, decreto legislativo 30/2007. Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (articolo 27, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251);
- residenza in Italia;
- convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune).

L'assegno di natalità per effetto di quanto disposto dalla legge di Bilancio 2020 è stato esteso con criterio "universalistico" e ricalcolato in base a nuove soglie di ISEE e potrà pertanto essere erogato anche in assenza dell'indicatore ISEE oppure in presenza di ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro. Pertanto, nel caso in cui il richiedente presenti domanda di assegno in assenza di ISEE valido e non sia quindi possibile individuare la fascia ISEE di riferimento, purché sussistano tutti gli altri requisiti, la prestazione verrà erogata nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo. L'Istituto, in questi casi, invierà un'apposita comunicazione al richiedente nella quale specificherà che il riconoscimento dell'importo minimo dell'assegno è legato appunto alla mancanza di un ISEE valido.

Si ricorda che, nel caso di presentazione di ISEE in data successiva alla domanda di assegno di natalità, l'importo dell'assegno verrà eventualmente integrato nella misura dovuta per la fascia ISEE di riferimento a partire dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido. Inoltre, la presenza di omissioni/difficoltà nell'attestazione ISEE al momento della domanda (o successivamente alla presentazione della stessa) comporterà, analogamente alla mancanza di ISEE, la liquidazione dell'importo minimo di 80 euro mensili (o 96 euro in caso di figlio successivo al primo). Il richiedente la prestazione potrà tuttavia regolarizzare la situazione, entro il termine di validità della DSU, in una delle modalità indicate



dall'Istituto: presentando idonea documentazione; presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; rettificando la DSU con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e quest'ultimo abbia commesso un errore materiale).

L'INPS corrisponderà il beneficio per singole rate mensili secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accreditato su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN). La domanda dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare ed entro la fine del mese precedente a quello di compimento del primo anno di vita del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare. In caso di affidamento temporaneo, la domanda potrà essere presentata dall'affidatario entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare. Nel caso in cui la domanda venga inoltrata oltre il suddetto termine di 90 giorni l'assegno decorrerà dal mese di presentazione della domanda (con perdita delle mensilità precedenti).

In caso di rigetto della domanda, la stessa potrà essere ripresentata; nel caso in cui la nuova domanda sia presentata oltre i 90 giorni, l'assegno decorrerà dal mese di presentazione della nuova domanda.

A tal riguardo l'Inps ha specificato nel messaggio 918/2021 che, in via transitoria, al fine di evitare un eventuale pregiudizio del diritto dei potenziali beneficiari, per le nascite/adozioni/affidamenti già avvenuti a partire dal 1° gennaio 2021, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorrerà dalla data di pubblicazione del messaggio ossia dal 03 marzo 2021.

La domanda potrà essere inoltrata dagli aventi diritto esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali (tramite portale web e contact center) o, in alternativa, attraverso l'ausilio dei patronati.

## IL QUESITO DEL MESE

### REGIME AGEVOLATO IMPATRIATI



#### Richiesta:

Si apre un quesito in merito al diritto di opzione per il prolungamento del regime fiscale agevolato, D. Lgs. 147/2015.

Nella fattispecie si tratta di un dipendente che ha trasferito nel 2016 la residenza fiscale in Italia richiedendo, tuttavia, il beneficio nell'annualità 2018; l'agevolazione è stata dunque concessa dall'01/01/2018 al 31/12/2022.

A seguito di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021, essendo il lavoratore divenuto proprietario di un immobile nel 2020, vorrebbe richiedere il prolungamento dell'agevolazione.

Si richiede quanto segue:

- l'opzione può essere avanzata da coloro che hanno trasferito la residenza prima del 2020? Quali sono i requisiti necessari?
- l'opzione presuppone un versamento pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, come dobbiamo procedere?



#### Risposta:

In ordine di domanda posta:

1) D: l'opzione può essere avanzata da coloro che hanno trasferito la residenza prima del 2020? R: la novità riguarda proprio i trasferiti fiscalmente ante 2020 e nello specifico i trasferiti entro il 29 aprile 2019.

2) D: Quali sono i requisiti necessari? R: essere in possesso di uno dei due requisiti di seguito elencati (alternativi):

-lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico (si desume che il minorenni potrebbe anche non essere a carico), anche in affidato preadottivo, con riduzione della base imponibile però pari al 50%. Nel caso in cui i figli minorenni o a carico siano "almeno" tre (anche in affidato preadottivo) la riduzione dell'imponibile per gli ulteriori cinque anni diventa pari al 90% per cui concorrerà al 10%: la condizione di figlio a carico o figlio minorenni che dà diritto all'estensione per ulteriori 5 anni e/o all'abbattimento della base imponibile al 90% (in presenza di tre figli minorenni o a carico) può verificarsi sia prima del trasferimento in Italia o dopo quest'ultimo, ma comunque deve verificarsi entro il primo quinquennio non agevolato. La perdita del carico o della condizione di figlio minorenni dopo il rientro in Italia non fa perdere l'estensione

-lavoratori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento: l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà: l'acquisto dell'unità immobiliare "successivamente" al rientro deve essere effettuato entro (e non oltre) il primo quinquennio di fruizione del regime (non rileva la data del contratto preliminare). La riduzione dell'imponibile per gli ulteriori cinque anni diventa pari al 50% per cui concorrerà al 50%:

3) D: l'opzione presuppone un versamento pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, come dobbiamo procedere? R: il versamento è a carico del richiedente ed è pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia "oggetto dell'agevolazione" relativi al "periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione": l'onere di ingresso deve essere commisurato sull'intero reddito complessivamente prodotto dalla persona e non solamente sul reddito agevolato. Tuttavia la norma non è ancora totalmente operativa perché le modalità di esercizio dell'opzione sono demandate ad un provvedimento dell'AE da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (2 marzo 2021), tutt'ora mancante e che preciserà alcuni aspetti ancora non totalmente chiari e quindi il D.L. non può ancora applicare il beneficio in busta paga.

**HRM Law** è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

[info@datamanagement.it](mailto:info@datamanagement.it).